



# Città di Guardiagrele

## Provincia di Chieti

Prot. n. 18120

Guardiagrele lì 04/09/2017

Al Sig. Sindaco  
Al Responsabile del Servizio  
All'Assessore alle Finanze  
Al Revisore dei Conti

SEDE

**Oggetto: Questionario al rendiconto 2014. Risccontro rilievi deliberazione n. 124/2017.**

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa all'oggetto, acquisita in data 21.07.2017, si comunica quanto segue in relazione alle singole osservazioni formulate:

### **RENDICONTO 2014:**

**Punto 1: Approvazione del rendiconto 2014, con deliberazione consiliare del 21 maggio 2015, n. 15, oltre il termine fissato per la relativa presentazione (30 aprile 2015);**

Il rendiconto 2014 è stato approvato oltre il termine del 30 aprile per problematiche legate all'adeguamento delle procedure software in uso presso questo Ente, ai nuovi principi della contabilità armonizzata. A tal riguardo era stata trasmessa alla società fornitrice dei programmi e per conoscenza alla Prefettura di Chieti, in data 14705/2015, espressa diffida ad adempiere.

**Punto 2: Fondo cassa, al 31 dicembre 2014, pari a zero e ricorso ad anticipazione di tesoreria nel corso dell'esercizio per 244 giorni. Al 31 dicembre l'importo dell'anticipazione non restituita è pari a euro 664.667,48;**

La chiusura dell'esercizio finanziario in anticipazione di cassa rappresenta la maggiore criticità di questo ente dovuta al mancato allineamento tra incassi e pagamenti conseguente alla difficoltà di riscossione delle entrate proprie. L'ente ha provveduto, già dall'annualità 2015, a porre in essere tutte le misure previste dalla legge per il recupero delle entrate, in particolare di quelle tributarie. Con deliberazione di G.C. n. 148 del 28.10.2015 è stata effettuata una ricognizione di tutti i crediti vantati dall'ente e sono stati assegnati specifici indirizzi gestionali per il recupero delle somme. Si precisa, inoltre, che questo Ente sta provvedendo alla riscossione diretta delle entrate tributarie avvalendosi anche di un servizio di supporto per la riscossione spontanea al fine di migliorare la velocità di riscossione;

Punto 3:

**a) Disequilibrio tra i residui passivi di parte capitale (euro 737.271,49, residui del titolo II) e gli omologhi attivi (euro 2.005.695,62, residui dei titoli IV e V): la**

P.zza San Francesco, n. 1- 66016

URL: [www.comune.guardiagrele.ch.it](http://www.comune.guardiagrele.ch.it)

e-mail [info@comune.guardiagrele.ch.it](mailto:info@comune.guardiagrele.ch.it)

☎ 087180861 centralino

☎ 08718086240 fax



# Città di Guardiagrele

## Provincia di Chieti

differenza pari ad euro 1.268.424,13 non è riscontrabile nel fondo cassa finale che è pari a zero. Trattasi di osservazione analoga a quella già segnalata dalla Sezione con deliberazione del 3 marzo 2016, n. 49/2016/VS6F (questionario al rendiconto 2013). Dall'analisi dei dati riportati nel questionario emergono pertanto tensioni nella gestione corrente dovute alla difficoltà di riscossione e un possibile utilizzo di disponibilità liquide di parte capitale per finanziare i pagamenti correnti. Tali impieghi fanno emergere una criticità che, nei futuri esercizi, potrebbe compromettere la tutela dell'equilibrio di bilancio e il rispetto di un principio generale di equità intergenerazionale. Appare, pertanto, necessario che il Comune di Guardiagrele effettui un'attività di attento monitoraggio della generale gestione di cassa, limitando l'utilizzo per cassa delle entrate a destinazione vincolata entro i parametri previsti dalla legge, particolare evidenziando tutti i relativi movimenti nelle proprie scritture contabili e di bilancio;

Sul punto si rinvia a quanto già precedentemente comunicato con la deliberazione di C.C. n. 45 del 18.12.2014. Nella stessa si sottolineava la storicità del disallineamento tra i valori richiamati in ragione della natura dei pagamenti effettuati in conto capitale differenziati in ragione della fonte di finanziamento. Su questo dato ha inciso negativamente, nel lungo periodo, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione che, contabilmente, ha determinato un aumento della spesa in conto capitale senza che alla stessa corrispondesse un pari incremento dell'entrata. L'attività di ricostituzione della cassa vincolata, avviata nelle precedenti annualità risulta oggi ostacolata dallo stato di carenza di liquidità in cui versa l'Ente, legata alle motivazioni esposte nel punto precedente. L'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate viene comunque effettuato secondo le disposizioni previste dall'art. 195 del T.U.E.L. ed i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

### **b) Errata allocazione dei servizi conto terzi;**

Il rilievo riguarda accertamenti ed impegni allocati nella voce "Altre per servizi conto terzi" ed in particolare, le seguenti:

- Contributo a privati per la ricostruzioni comuni del cratere per € 27.229,08;
- Spese per sportello catastale decentrato per € 1.413,00;
- Spese per prestazioni socio sanitarie per € 16.923,98;
- Spese per elezioni per € 29.349,02.

Si prende atto dei riferimenti della Corte alle deliberazioni adottate in materia ed alla necessità di verificare puntualmente, per le diverse tipologie di entrate e spese, l'effettiva natura di "Servizio conto terzi". Si dà atto dell'errata allocazione delle voci di spesa indicate, con l'impegno a dare effettiva applicazione ai criteri indicati. Per completezza, si evidenzia che da tale non corretta allocazione contabile, non derivano effetti sull'equilibrio di bilancio essendo le stesse poste iscritte in entrata ed in uscita per il corrispondente importo.



# Città di Guardiagrele

## Provincia di Chieti

**Punto 4: L'ente non ha provveduto ad individuare, ai sensi dell'articolo 41 del D.L. n. 66/2014, nel prospetto allegato al rendiconto 2014, i pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002;**

Per quanto riguarda la mancata individuazione, ai sensi della citata normativa, nel prospetto allegato al rendiconto 2014, dei pagamenti effettuati oltre i termini, si rimanda alle ragioni espresse al punto 1, sulle problematiche software rilevate ai fini dell'elaborazione di tutti i nuovi schemi del rendiconto armonizzato, nella prima annualità di applicazione. Risulta, invece, regolarmente allegato e pubblicato, il dato relativo alla tempestività dei pagamenti.

**Punto 5: Il rispetto del patto di stabilità è stato ottenuto ritardando il pagamento di obbligazioni scadute in conto capitale;**

In merito al rilievo in esame, conseguente a quanto evidenziato nel questionario al rendiconto 2014, si riferisce che lo stesso deriva da un errore materiale nella compilazione del documento. Ciò in quanto tale dichiarazione risulta in evidente contrasto con le risultanze contabili dell'Ente. Infatti, dall'esame dei pagamenti sostenuti nell'annualità 2014 per spese in conto capitale, si evince che su un totale complessivo di € 1.736.482,26, l'importo dei pagamenti in conto residui è pari ad € 1.251.509,11 mentre i pagamenti a competenza ammontano a complessivi € 484.973,15 che sono pari a circa il 27% del totale. Una percentuale quest'ultima sicuramente non rilevante ai fini della riduzione del valore della componente cassa nel calcolo del saldo effettivo del patto di stabilità. Inoltre, il dato dei pagamenti a competenza se raffrontato con il dato dell'annualità 2015 per i pagamenti a residui pari ad € 282.833,82, comprova quanto appena dichiarato.

**Punto 6: mancato rispetto del divieto di effettuare spese per un ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (limite di spesa € 2.844,01, spese sostenute € 4.375,00). Si precisa, al riguardo, che l'Organo di revisione attesta il rispetto del limite, tuttavia, dagli importi riportati nella tabella si evince il mancato rispetto. Non viene, inoltre, fornita alcuna risposta sull'eventuale presenza di deroghe; Anche in questo caso, il mancato rispetto del limite di spesa rilevato, è conseguente ad un errore materiale poiché come si evince dal questionario, l'ammontare complessivo della spesa 2011 su cui applicare il limite del 30% è pari a 9.480,04 e, conseguentemente l'importo del limite di spesa per l'annualità non era pari ad € 2.844,01 bensì ad € 6.888,03. C'è stata, pertanto, un'errata indicazione del limite di spesa che giustifica anche la mancata risposta sull'esistenza di deroghe.**

**Punto 7: Mancata compilazione della sezione dedicata agli organismi. L'Organo di revisione, al riguardo, precisa che "nella banca dati degli organismi partecipati non sono presenti dati e non è stato possibile inserirli in quanto il sistema dava errori bloccanti non risolvibili";**

La dichiarazione dell'Organo di Revisione si è resa necessaria a causa del malfunzionamento del sistema. Ad ogni modo, con riferimento all'oggetto si ritiene utile precisare che il Comune di Guardiagrele detiene le seguenti partecipazioni:

- **ECO.LAN S.p.A** di cui il Comune detiene il 6.38%. La Società ha per oggetto la gestione

P.zza San Francesco, n. 1- 66016

URL: [www.comune.guardiagrele.ch.it](http://www.comune.guardiagrele.ch.it)

e-mail [info@comune.guardiagrele.ch.it](mailto:info@comune.guardiagrele.ch.it)

☎ 087180861 centralino

☎ 08718086240 fax



# Città di Guardiagrele

## Provincia di Chieti

integrata dei rifiuti solidi urbani;

- **S.A.S.I. S.p.A.** di cui il Comune detiene l'1,20%. La S.A.S.I. è costituita da 92 comuni ricompresi nella provincia di Chieti. La società è nata nell'ambito della generale riorganizzazione del servizio idrico integrato nel territorio regionale prevista dalla Legge Regionale 2/97 in esecuzione della più generale Legge 36/94 di riferimento;
- **FARMACIE INTERCOMUNALI ANXANUM S.p.A.** di cui il Comune detiene l'1,45%. La Società per azioni, costituita a seguito di trasformazione di azienda speciale, è di proprietà pubblica detenuta in quota parte dai comuni di Lanciano, Atesa e Guardiagrele. L'oggetto sociale è rappresentato dall'esercizio di vendita di medicinali e prodotti parafarmaceutici. La società gestisce n. 6 unità locali di cui una presente sul territorio di Guardiagrele, in Località Sciusciardo, n. 126.

Per le partecipazioni sopra elencate, il Comune non sostiene oneri né relativi al personale né per gli amministratori. Inoltre, la partecipazione alle Società ECO.LAN e S.A.S.I. è indispensabile per il perseguimento di finalità istituzionali, mentre la quota posseduta nella FARMACIE INTERCOMUNALI ANXANUM S.p.A., di carattere residuale, è comunque indispensabile rispetto al servizio assicurato sul territorio comunale.

**Punto 8: Mancato aggiornamento dell'inventario alla chiusura dell'esercizio sullo stato di effettiva consistenza del patrimonio (ultimo anno di aggiornamento 2012). L'Organo di revisione, al riguardo precisa che *"le attività di aggiornamento seppure in corso di espletamento, non si sono concluse alla fine dell'esercizio 2014"*. La Sezione ribadisce che una corretta rappresentazione della gestione esige l'osservanza delle regole e delle prescrizioni concernenti la redazione dell'inventario, secondo quanto previsto dall'articolo 230, comma 7, del TUEL che recita: *"gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari"*. Il mancato aggiornamento dell'inventario costituisce, quindi, un'irregolarità, atteso che il conto del patrimonio deve rappresentare compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria del Comune, e, a tal fine, è indispensabile che l'Ente sia dotato di un inventario aggiornato annualmente;**

Questo Ente, in considerazione dell'importanza dello strumento dell'inventario per una corretta e reale rilevazione della consistenza del patrimonio, ha attivato specifiche procedure finalizzate alla verifica ed integrazione dei dati risultanti dall'elenco dei beni attualmente disponibile. Nonostante ciò, per l'ultimazione delle operazioni di riscontro si rende necessario il ricorso ad un'attività di supporto esterno, stante l'attuale indisponibilità di risorse umane interne da destinare a tali adempimenti.



# Città di Guardiagrele

## Provincia di Chieti

**Punti 9 e 10: Mancata coincidenza del totale dei crediti al 31/12/2014 con il totale dei residui attivi e del totale dei conti d'ordine con il totale dei residui passivi del titolo II, risultante dal prospetto dell'anzianità dei residui;**

Le incongruenze registrate riguardano la comparazione dei dati risultanti dal conto del patrimonio con i dati finanziari concernenti i residui riportati distinti per anno di formazione. Questi rilievi erano già stati segnalati dalla Corte dei Conti già con la deliberazione n. 49/2016. Fermo restando la rispondenza delle risultanze complessive riportate nel conto del patrimonio con i dati del conto del bilancio, si è ancora in fase di definizione e di ricostruzione dei dati relativi alle singole componenti del conto del patrimonio e soprattutto delle variazioni di natura non finanziaria che incidono sulle differenze riscontrate.

**Punto 11: Mancata trasmissione alla Sezione dei chiarimenti sulle osservazioni al questionario al rendiconto 2013 formulate con deliberazione del 3 marzo 2016, n. 49/2016/VSGF. Si precisa, al riguardo, che l'Ente ha inviato la deliberazione n. 13 del 12 aprile 2016, con la quale il Consiglio comunale ha preso atto della deliberazione della Sezione, senza, però, inviare i chiarimenti richiesti.**

Con la richiamata deliberazione il Consiglio comunale ha preso atto della deliberazione della Corte, senza però entrare in merito ai rilievi nella stessa formulati. Con la presente trasmissione si ritiene di aver ottemperato anche a quanto richiesto con la citata deliberazione n. 49/2016, in considerazione della tipologia dei rilievi esposti, che per la maggior parte, sono stati esaminati nella presente relazione.

Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Miranda De Ritis

*M. D. Ritis*



